

TAR Roma 14/10/1999 n. 3055

legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

E' illegittimo il provvedimento, assunto dal Comitato centrale dell'Albo nazionale costruttori, che rigetta l'istanza di recupero di un'iscrizione, a causa della cancellazione del dante causa, dichiarato fallito, atteso che l'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come sostituito dall'art. 4 ter del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, ha eliminato tale effetto automatico, sostituendolo con la mera facoltà, per il Comitato centrale, di disporre la semplice sospensione da tre a sei mesi della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici dell'impresa fallita. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come sostituito dall'art. 4 ter del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, che ha eliminato l'effetto automatico della cancellazione dall'Albo nazionale costruttori dei soggetti dichiarati falliti, la valutazione della sussistenza della capacità tecnica, operativa e finanziaria, richiesta dall'art. 25 D.M. 9 marzo 1989 n. 172 per far luogo al recupero di iscrizione all'Albo, deve prescindere dallo stato fallimentare in cui versa l'impresa dante causa.